

COMUNE DI MONTEROTONDO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, PARI OPPORTUNITÀ E AFFARI LEGALI

**CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA
CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI –
CIG 8549098AD7 - CPV 85311000-2**

Riferimenti:

- Legge Regionale Lazio n. 41 del 12 Dicembre 2003 e s.m.i.
- Delibera Giunta Regionale Lazio n. 126 del 24/03/2015 e s.m.i.
- Codice Appalti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., d'ora in avanti denominato "Codice"
- Delibera Giunta Regionale Lazio n. 581 del 06/08/2020
- Delibera Giunta Comunale n. 189 del 29/09/2020.

Il presente Capitolato costituisce allegato alla presente procedura d'appalto. In caso di evidenti discordanze tra le disposizioni degli atti di gara, prevalgono nell'ordine: le disposizioni normative in materia, il Bando ed infine il presente Capitolato.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è la gestione della Casa Rifugio per donne vittime di violenza ed eventuali figli minori, collocata presso l'unità abitativa individuata e sita nel Comune di Monterotondo. È fatto obbligo di mantenere l'assoluta segretezza dell'indirizzo dell'immobile.

L'immobile da adibire a Casa Rifugio dispone dei locali di seguito elencati:

2 camere da letto, 1 stanza operatrice, due bagni con docce, una sala con angolo cottura, spazi esterni condominiali, ampio parcheggio adiacente.

ARTICOLO 2 - DURATA E COSTI

L'affidamento della gestione della casa Rifugio decorrerà dalla data di stipula della convenzione ed avrà durata di 1 anno. Prima della scadenza del relativo contratto è facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice.

Importo a base di gara: **€ 87.619,05** (ottantasettemilaseicentodiciannove virgola zerocinque) oltre iva al 5 per cento, ove dovuta, corrispondente al valore massimo cui può giungere il contratto. Tale somma comprende:

- il costo del lavoro con riferimento al personale impiegato, alla formazione dello stesso, alle consulenze specialistiche che si renderanno necessarie, a tutte le attività dedicate alle donne ed ai loro figli minori;
- i costi di gestione, vitto, acquisto di quanto necessario nella conduzione dell'appartamento, spese farmaceutiche e sanitarie, trasporti, manutenzione ordinaria, costi della sicurezza

aziendale, assicurazione RCT (responsabilità civile terzi), pagamento delle utenze e dei tributi. I costi dell'affitto e degli oneri condominiali sono a carico del Comune.

La liquidazione dell'importo contrattuale totale sarà commisurata ai progetti/azioni/interventi che saranno attivati per il numero effettivo di Ospiti accolte, nel limite massimo dell'importo presentato dall'Aggiudicatario in sede di Offerta Economica,

Qualora nella gestione del servizio si verificassero dei mutamenti non previsti nel presente Bando in relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico o alla realizzazione di attività aggiuntive presso la Casa Rifugio, il Comune si riserva di apportare variazioni in più o in meno sino ad un massimo di 1/5 (20%) dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e senza che l'Aggiudicatariata possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

ARTICOLO 3 - FACOLTA' DI RICORSO A RISORSE ECONOMICHE AGGIUNTIVE

La Società Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, può reperire ulteriori risorse economiche in aggiunta a quelle previste ed erogate dalla Stazione Appaltante, quali erogazioni o donazioni da parte di Fondazioni, Banche o aziende private. È inoltre consentita la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con i medesimi soggetti (previo consenso della Stazione appaltante). Di ogni erogazioni /donazione ricevuta dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla Stazione appaltante.

Le risorse così reperite dalla Società Aggiudicataria devono in ogni caso essere totalmente utilizzate per l'esecuzione del servizio, condividendo con la Stazione Appaltante i fini e le modalità del loro utilizzo al fine di innalzare ulteriormente gli standard qualitativi dello stesso. Tali risorse quindi hanno destinazione vincolata e pertanto non devono in alcun modo rappresentare una fonte di utile per la società aggiudicataria.

L'Aggiudicataria si impegna a rendicontare (nell'ambito della Rendicontazione Annuale) tutte le risorse aggiuntive reperite e le loro modalità di utilizzo.

ARTICOLO 4 - NATURA DEL RAPPORTO

I servizi oggetto del presente capitolato, come meglio specificato negli articoli seguenti, vengono resi a regime d'appalto, con assunzione dell'impegno all'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'impresa aggiudicataria, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici.

La Società Aggiudicataria dovrà garantire la presenza di una Coordinatrice per la direzione del servizio. A lei vengono indirizzate dall'Amministrazione Comunale di Monterotondo, in qualità di Stazione Appaltante, tutte le comunicazioni, per garantire la regolarità nell'espletamento del servizio.

ARTICOLO 5 - FINALITÀ E CONDIZIONI

Come da Linee Guida della Regione Lazio, si precisa che: "Le Case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica".

Si precisano altresì le seguenti condizioni:

1. Il Comune di Monterotondo affida in regime di convenzione al soggetto che sarà selezionato attraverso il presente Avviso pubblico la gestione della Casa Rifugio, collocata presso l'unità abitativa individuata e sita nel Comune di Monterotondo.
2. Il Soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'inizio della gestione agli allacci delle utenze e a tutti i permessi necessari previsti dalla Legge Regionale n. 41/2003 e s.m.i. e della DGR 1305/2004 e s.m.i., come previsto dal successivo art. 7;
3. Il Soggetto aggiudicatario sarà tenuto, in caso di emergenza e qualora ci fosse disponibilità, a mettere a disposizione del Comune di Monterotondo una stanza per la presa in carico di donne segnalate dai Servizi Sociali del Comune stesso a costo zero.

ARTICOLO 6 - ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO - OBBLIGHI

I Soggetti che intendano partecipare alla presente procedura di gara devono elaborare una proposta progettuale che tenga conto dei requisiti richiesti dalla L.R. Lazio n. 4 del 19 marzo 2014, dalla DGR n. 126 del 24/03/2015 e dalla DGR n. 614 del 18/10/2016 di seguito riportati:

- a) la Casa Rifugio, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione, ovvero a una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza;
- b) la Casa Rifugio di cui al precedente art. 5 comma 1 del presente Capitolato rientra nella tipologia della Casa Famiglia ex art. 9 comma 1 della L.R. 41/2003 e s.m.i.;
- c) la Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza;
- d) la Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie;
- e) la Casa deve raccordarsi con i Centri anti violenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie;
- f) la Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- g) la Casa deve assicurare personale come indicato al successivo art. 9;
- h) al personale della Casa rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- i) deve essere garantita la formazione continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- j) la Casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai/alle loro figli/e minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
- k) la Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna accolta;
- l) la Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
- m) la Casa deve fornire adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate;

n) La Casa deve dotarsi di un Regolamento interno, conforme alle linee guida di cui alla L.R. n. 4/2019.

ARTICOLO 7 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il soggetto Aggiudicatario prenderà in consegna dal Comune di Monterotondo l'immobile individuato per la gestione della Casa Rifugio. L'arredamento e le attrezzature necessarie, a carico del Comune, potranno essere presenti o da ultimare. Gli allacci per le utenze e le autorizzazioni necessarie all'avvio della Casa Rifugio, ai sensi della Legge Regionale n. 41/2003 e s.m.i. e della DGR 1305/2004 e s.m.i., saranno a carico dell'Aggiudicatario, come previsto all'art. 15 del Bando di gara. La consegna dell'immobile avverrà con la sottoscrizione di un apposito verbale. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare che i locali, gli arredi e gli elettrodomestici messi a disposizione siano ben mantenuti nel corso dello svolgimento del servizio, e dunque è tenuto a custodire e ad utilizzare i locali con la massima cura e diligenza segnalando ogni richiesta di intervento si rendesse necessario e/o urgente, e a restituirli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale degrado derivante dall'uso.

Alla scadenza del periodo di gestione del servizio:

1. i locali dovranno essere riconsegnati in perfetto stato, così come gli elettrodomestici e gli arredi, per i quali si potrà tenere in considerazione l'ordinaria usura da utilizzo. Qualora dovessero ritenersi necessari ripristini, riparazioni o sostituzioni, l'Amministrazione imporrà gli interventi all'Affidatario e, qualora questi non ottemperino, provvederà rivalendosi sulle somme da liquidare.
2. sarà verificato lo stato di esazione delle utenze e dei tributi.

L'ultima quota contrattuale sarà liquidata a conclusa verifica degli adempimenti di cui ai punti precedenti.

ARTICOLO 8 - ONERI ASSICURATIVI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a contrarre per l'intera durata contrattuale del servizio un'assicurazione idonea a favore degli utenti e degli operatori del progetto, atta a garantire i medesimi da tutti i rischi, ivi compresi gli infortuni, relativi allo svolgimento di tutte le fasi del progetto stesso, ivi comprese le attività esterne.

L'Aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assumere ogni rischio di impresa e a stipulare, prima dell'avvio dei servizi, con riferimento alle specifiche modalità, luoghi e tipologia delle prestazioni cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile ed infortuni a favore degli operatori impiegati e degli utenti.

Di tali oneri assicurativi dovranno essere esibite le relative documentazioni e costi a conclusione di ogni anno, nell'ambito della rendicontazione annuale delle spese sostenute.

L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è responsabile per i danni derivanti a terzi dell'operato dei propri dipendenti; pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni/attività connesse con il presente capitolato, sia per i propri operatori che per gli utenti del servizio.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione, da terzi danneggiati.

L'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio, la Società Aggiudicataria dovrà avvalersi di personale, come indicato nell'offerta progettuale in sede di gara, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere; a tale riguardo si richiede specifica indicazione della Responsabile della struttura, che dovrà essere in possesso del diploma di laurea, con formazione ed esperienza professionale adeguata allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto e comprovata e consolidata esperienza nella gestione delle attività oggetto del presente appalto, per realizzare/coordinare/sviluppare i contenuti del presente servizio, con funzione di supervisione rispetto agli obiettivi.

Il personale offerto è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio circa le informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a conoscenza o in possesso, conformandosi ai principi di cui alla legge di tutela della privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. n.101/2018; la violazione a ciò ne comporta l'esclusione dal servizio.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto della presente procedura l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in vigore, ad assumere tutti gli oneri derivanti dal pagamento delle prestazioni di lavoro, degli oneri previdenziali ed assicurativi, nonché quelli relativi all'aggiornamento ed alla formazione.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

1. ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e degli eventuali soci lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria;
2. a fornire al Comune l'elenco dettagliato di tutto il personale impiegato nell'espletamento delle attività così come risultante dall'offerta progettuale; ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 48 ore al Comune, presentando il curriculum vitae dell'operatore, prima che questi inizi il servizio; ogni sostituzione dovrà avvenire con operatori di uguale titolo professionale; le sostituzioni e gli affiancamenti non comportano aumenti di spesa per il Comune.
3. ad impiegare, nei limiti del possibile, per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, limitando così il turn over, al fine di garantire la continuità di servizio nella Casa;
4. ad assumere il personale occorrente per lo svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato e nel relativo progetto presentato dalla società medesima in scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda i trattamenti assistenziali, assicurativi e previdenziali obbligatori, nonché quelli relativi all'aggiornamento ed alla formazione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi azione da parte di terzi, pretesa o richiesta al riguardo. La Società aggiudicataria si impegna ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria. Nei confronti del suddetto personale il Comune non instaura alcun rapporto contrattuale e disciplinare;
5. a sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale che potesse insorgere dalla gestione, tanto a carico proprio quanto a carico di terzi.

Il Comune si riserva di richiedere al gestore la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con le Utenti e/o con i minori affidati ovvero la inadeguatezza o la inidoneità rispetto ai compiti assegnati.

Il Comune non assume altresì alcuna responsabilità in ordine ad eventuali controversie tra il gestore e gli utenti, insorte per qualsivoglia ragione.

La responsabilità per l'attuazione del servizio in questione sarà esclusivamente a carico della Società Aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto tra il Comune e gli operatori a tal fine impegnati. Dal contratto non potrà derivare alcun obbligo del Comune di Monterotondo verso il personale impiegato dall'Aggiudicatario, con l'eccezione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'esecutore (ai sensi del D.P.R. 207/2010 artt. 4 e 5), restando esclusa l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera con il Comune stesso.

Tutto il personale dovrà essere munito di certificato medico, rilasciato dal Medico Competente, attestante l'idoneità a svolgere le prestazioni professionali richieste, il cui eventuale costo resta a carico dell'aggiudicataria.

Il personale ha l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro. È inoltre a carico dell'appaltatore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro e, in particolare, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale dell'Aggiudicatario è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale, nonché a rispettare le disposizioni impartite dal Coordinatore, al fine di sviluppare una relazione costruttiva con le famiglie e i minori.

L'equipe tecnica deve avere la capacità di leggere i bisogni specifici dell'utente e configurare la propria attività partendo dalle esigenze di quest'ultima e dalle sue specifiche problematiche; deve essere in grado di saper intervenire nell'ambito delle dinamiche familiari e relazionali al fine di favorire lo sviluppo personale del minore e il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale, avere capacità di relazione e comunicazione con gli utenti, capacità di valutazione periodica dei risultati ottenuti e dell'andamento dell'intervento.

Gli operatori devono conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, al fine di utilizzarla al massimo nell'ambito del proprio intervento.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste dal presente capitolato e dall'offerta progettuale presentata dall' Aggiudicatario o fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione. La non osservanza di tale disposizione darà la facoltà al Comune di esigere l'allontanamento del personale coinvolto.

Gli operatori sono tenuti a:

- svolgere con puntualità e diligenza i compiti ad essi affidati, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio concordate;
- mantenere, sia con l'utente che con i minori, un comportamento di collaborazione, disponibilità e rispetto;
- riferire puntualmente al Coordinatore della Ditta aggiudicataria sull'andamento del servizio, segnalando eventuali problemi, assenze dell'utente o esigenze di modifica del servizio.
- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione delle schede di presenza e di qualsiasi altra documentazione che si renda necessaria.

Il personale che nel compimento del servizio dovesse venire a conoscenza di fatti di particolare emergenza o necessità che riguardino l'utente dovrà darne immediata comunicazione tramite il Coordinatore al Comune perché possa tempestivamente intervenire.

Il soggetto gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le precisazioni verbali e scritte che venissero richieste circa l'andamento dei servizi prestati, sul funzionamento dei medesimi e sui risultati conseguiti, nonché su eventuali indicazioni inerenti lo sviluppo dell'attività.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" (D. Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i), nonché delle normative collegate ed indica il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività previste dal presente capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori adeguata formazione, informazione ed addestramento e ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:

(art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2008):

- a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) L'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si ricorda che una copia del DVR deve essere custodito anche presso la Casa Rifugio.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, prima della stipula del contratto, le seguenti informazioni:

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Nominativo del Rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente

- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del servizio
- Dotazioni di protezione individuale
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

I costi sostenuti dall'Aggiudicatario in materia di sicurezza sul lavoro, così come indicati nell'offerta economica, dovranno essere dettagliatamente indicati per singola voce di costo nell'ambito della Rendicontazione annuale delle spese sostenute.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI RAPPORTO E RECIPROCA INFORMAZIONE

Il Comune di Monterotondo conserva le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento istituzionale e programmatico; per tale ragione promuove incontri periodici con l'Aggiudicatario al fine di definire comuni programmi di attività delle varie fasi di attuazione del progetto e di verificare gli interventi messi in atto e la rispondenza del servizio ai reali bisogni dell'utenza. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il costante raccordo con il Servizio Sociale comunale mediante la figura del proprio Coordinatore, e dovrà garantire la partecipazione alle riunioni di verifica sulla concreta attuazione del progetto, con le eventuali riprogettazioni.

Il Comune si impegna a comunicare con tempestività ogni decisione assunta dalla Amministrazione Comunale che abbia riflessi sulle attività del servizio. Si impegna altresì a fornire all'Aggiudicatario i dati e le informazioni in suo possesso eventualmente necessarie allo svolgimento del servizio.

L'Aggiudicatario informa il Comune in merito ad ogni problematica sorta che, per l'urgenza e/o la specificità, non sia risolvibile nell'ambito dei normali incontri di verifica e di programmazione.

L'Aggiudicatario è responsabile del conseguimento del risultato ad esso assegnato nell'ambito del rapporto contrattuale e facente riferimento al presente capitolato e al progetto da esso predisposto per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento l'esecuzione del servizio, attraverso sopralluoghi e controlli intesi a accertare il corretto svolgimento delle attività in essere.

L'Aggiudicatario organizza la propria attività sulla base di una programmazione periodica, trasmettendo a cadenza mensile una relazione al Comune, concernente l'andamento del progetto, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche che emergono.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire il servizio oggetto del presente contratto senza interruzioni di sorta. Il servizio, quindi, non può essere sospeso, se non per cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicatario o in caso di sciopero. E' fatto obbligo di comunicare al Comune di Monterotondo con un anticipo di almeno 48 ore i casi di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

La liquidazione dell'importo contrattuale totale sarà commisurata ai progetti/azioni/interventi che saranno attivati per il numero effettivo di Ospiti accolte, nel limite massimo dell'importo presentato dall'Aggiudicatario in sede di Offerta Economica.

La liquidazione avverrà tramite rate al termine di ogni bimestre, previa presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte e degli idonei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute nel relativo periodo, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fatturazione elettronica. Ciascuna delle 6 fatture sarà autorizzata previa verifica della rendicontazione documentata ed allegata dal soggetto gestore e corrispondente al piano economico finanziario presentato. Eventuali differenze di spese dal piano economico finanziario presentato in sede di offerta dovranno essere adeguatamente motivate.

La fattura dovrà essere intestata a: COMUNE DI MONTEROTONDO - Piazza Frammartino, 4- 00015 MONTEROTONDO, e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Codice Univoco Ufficio: HR98M8
- Denominazione Ufficio: Servizio Supporto Organi Istituzionali e Pari Opportunità.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla presenza di DURC regolare.

È data espressa facoltà al Comune di procedere a verifica delle attività e degli atti contabili e amministrativi dell'organizzazione, al fine di verificare il perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

Ai sensi della Legge n. 136 del 2010 è prevista la risoluzione dei contratti in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante il ricorso di altri strumenti comunque idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC) prima della stipula del contratto, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:

- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

ARTICOLO 13 - CONTROLLO DEL SERVIZIO - PENALI - RISOLUZIONE

L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento l'esecuzione del servizio, attraverso sopralluoghi e controlli intesi a accertare il corretto svolgimento delle attività in essere.

In caso di inadempienze non reiterate riguardanti:

1. la violazione dell'obbligo di segretezza dell'ubicazione dell'immobile di cui al precedente art. 1
2. la intempestiva comunicazione al Comune dell'interruzione della prestazione, dovuta a cause imputabili alla Società affidataria del servizio

3. le variazioni apportate al piano di intervento non concordate ed autorizzate dal Comune
4. l'effettuazione di prestazioni di durata inferiore a quella prescritta ed autorizzata
5. la negligenza dell'operatore nell'esecuzione delle prestazioni accertate dal Comune
6. la violazione degli obblighi e delle disposizioni contenute nel presente Bando

il Comune, previa contestazione scritta ed inviata tramite Posta Elettronica Certificata, ed in assenza di risposta alla stessa nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, potrà disporre di trattenere il compenso pari al 5% di quello dovuto per il mese a cui si riferiscono le inadempienze riscontrate.

Il ripetersi di tale contestazione per tre volte nell'arco di tempo della durata del contratto comporta la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1456 c.c.

Il contratto è altresì risolto oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei casi seguenti:

1. modificazione delle finalità perseguite dalla Società Aggiudicataria o delle metodologie adottate nell'espletamento del servizio non concordate con il Comune;
2. sovrapposizione di finanziamenti pubblici per gli interventi oggetto del presente capitolato;
3. eventuali sub-contratti dell'attività in oggetto con altri soggetti;
4. reiterate inadempienze agli obblighi previsti dal presente capitolato;
5. mancata esecuzione secondo il profilo della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
6. utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui la Società Aggiudicataria è venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti ad essa affidati;
7. mancato espletamento delle procedure di allacci per le utenze della Casa e delle autorizzazioni necessarie all'avvio della Casa, come previsto dall'art. 15 del Bando di gara.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta inviata mediante Posta Elettronica Certificata, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti, senza che la Società Aggiudicataria possa reclamare indennizzi di sorta.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Con la risoluzione del contratto sorgerà, per il Comune di Monterotondo, il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell'Appaltatore inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla sarà corrisposto al soggetto aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il soggetto aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

L'affidamento si intenderà in ogni caso revocato nel caso di fallimento dell'Appaltatore e nelle ipotesi di sottoposizione dello stesso alle altre procedure concorsuali derivanti da insolvenza.

E' data espressa facoltà al Comune di procedere a verifiche delle attività e degli atti contabili e amministrativi dell'Appaltatore, al fine di verificare il perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Principi generali:

1. Tutti i dati personali forniti all'Amministrazione nell'ambito del presente capitolato saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. n.101/2018;
2. Il soggetto gestore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

In particolare:

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018 il Comune di Monterotondo è il Titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione della "Casa Rifugio per Donne vittime di violenza ed eventuali figli minori". Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

L'Aggiudicatario, in quanto affidatario dei servizi, è Responsabile del trattamento dei dati, e a tale fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, idoneo a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il predetto Responsabile opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo e di quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione comunale. In particolare attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logistiche necessarie per la protezione dei dati, fornendo le relative istruzioni al personale impegnato nel servizio.

In ogni caso:

- a) i dati trasmessi dall'Amministrazione e/o raccolti direttamente dagli utenti o di cui l'Aggiudicatario sia venuto comunque a conoscenza nelle fasi di espletamento del servizio, debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- b) è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli assistiti, previa autorizzazione del titolare o, in caso d'urgenza, con successiva informativa del titolare);
- c) è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal titolare;
- d) l'Aggiudicatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, sia con riferimento agli archivi cartacei, che a quelli informatici utilizzando, a tale scopo, tutti i mezzi offerti dalla più moderna tecnologia;
- e) i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione dei servizi oggetto di affidamento; a tal fine l'Aggiudicatario si impegna, in assenza di proroga dell'affidamento dei servizi, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna, né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali

utilizzate per l'affidamento dei servizi o di cui comunque sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Aggiudicatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI - FORO COMPETENTE

Oltre a quanto previsto nel presente capitolato si fa riferimento a quanto indicato nella normativa in materia di appalti vigente.

Si osservano inoltre tutte le disposizioni del Codice Civile e le leggi ed i regolamenti che riguardano la materia .

L' Aggiudicataria è tenuta inoltre al rispetto di tutte le norme emanate e che venissero emanate dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali connesse con il servizio oggetto del presente capitolato .

Per le controversie eventuali che dovessero insorgere fra l'Amministrazione Comunale e la Società aggiudicataria è competente il Foro di Tivoli.

* * * * *